

COMUNE DI PAUALRO

PROVINCIA DI UDINE

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37 di data 23/01/2001

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BED AND BREAKFAST**

Art. 1

Bed and Breakfast

- 1- Il presente regolamento disciplina l'attività di bed and breakfast svolta da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

- 2- Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - - per residenza, la propria casa di abitazione quale dimora abituale, a qualsiasi titolo posseduta; è da escludersi che il termine "propria residenza" indichi qualunque luogo nell'ambito del Comune in cui l'interessato è residente se non è ivi dimorante abitualmente;
 - - per servizio di prima colazione, la fornitura di cibi e bevande confezionate, senza alcuna manipolazione, sottoposte a semplici operazioni di riscaldamento/raffreddamento, se occorrenti; è da escludere che il servizio di prima colazione possa essere offerto prescindendo dall'offerta di alloggio;
 - - per carattere saltuario dell'attività, l'attività che procede senza continuità, senza ordine, con frequenti interruzioni, discontinua, non sistematica e priva della opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità;
 - - per organizzazione familiare, quella normalmente utilizzata per il buon funzionamento del gruppo familiare, escludendosi un'organizzazione di tipo imprenditoriale per fornire il servizio di bed and breakfast.

Art. 2

Modalità di avvio dell'attività

1. L'attività può essere iniziata presentando al Comune di Paularo, preventivamente all'avvio del servizio di alloggio e prima colazione, apposita comunicazione di inizio di attività, redatta su modulistica messa a disposizione dal Comune stesso, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'interessato dichiara:
 - che l'attività viene esercitata nella propria residenza della quale si dispone a titolo di; (nel caso la disponibilità derivi da rapporto obbligatorio, occorre l'assenso del proprietario dell'abitazione);
 - il numero di camere (max. 3) ed il totale dei posti letto (max. 6) di cui si compone l'alloggio, l'ubicazione delle stesse, il numero dei bagni;
 - che i locali adibiti ad attività di bed and breakfast sono conformi alle norme igienico-sanitarie;

- che i locali sono stati dichiarati abitabili con decreto datato e che la destinazione d'uso dei locali predetti è residenziale;
 - che gli impianti principali dell'appartamento quali quelli elettrici, quelli a gas e di riscaldamento, sono installati, collaudati e mantenuti secondo le vigenti normative di sicurezza;
 - che la tariffa che si intende praticare per il servizio offerto è di Lire(Euri.....) giornaliera, per persona;
 - che l'attività viene svolta con carattere di saltuarietà o per periodi ricorrenti stagionali ed osserva il/i seguente/i periodo/i di apertura: dalal
 - di somministrare per la prima colazione, ai soli soggetti alloggiati e senza alcuna manipolazione, cibi e bevande confezionati, sottoponibili a semplice riscaldamento/raffreddamento;
 - che il servizio è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare;
 - di non trovarsi in alcune delle situazioni previste dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18.06.1931 n. 773.
2. A seguito del ricevimento della comunicazione di inizio di attività il Comune effettua un sopralluogo per verificare l'idoneità all'esercizio e per iscrivere l'operatore nell'apposito albo di cui all'art. 3.

Art. 3

Albo degli operatori nelle attività di bed and breakfast

1. E' istituito l'Albo degli operatori nelle attività di bed and breakfast ubicate nel territorio comunale, come da modello allegato al presente provvedimento.
2. All'Albo vengono iscritti di diritto gli operatori nell'attività di bed and breakfast che abbiano presentato al Comune la comunicazione di avvio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1; l'iscrizione ha validità annuale e viene automaticamente rinnovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti; in tal caso dovranno essere nuovamente comunicati il/i periodo/i di apertura e le tariffe praticate per persona e per giorno.
3. L'Albo degli operatori nelle attività di bed and breakfast contiene:
 - il numero e la data dell'iscrizione;
 - i dati anagrafici dell'esercente l'attività;
 - il recapito telefonico;
 - l'ubicazione della struttura;
 - il numero delle stanze e dei letti disponibili, il numero dei bagni;
 - l'indicazione del/i periodo/i di apertura;

- le tariffe praticate per persona e per giorno.

Art. 4

Pubblicità identificativa dell'attività di bed and breakfast

1. L'iscrizione nell'albo di cui all'art. 3 conferisce all'iscritto la facoltà di esporre, all'esterno dell'immobile ove viene svolto il servizio, idonea pubblicità identificativa.

Art. 5

Marchio identificativo dell'attività di bed and breakfast

1. Gli operatori iscritti nell'albo di cui all'art. 3 hanno titolo di utilizzare l'apposito marchio identificativo, così come approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2635 del 27.08.1999.

Art. 6

Registrazione degli alloggiati

1. Gli operatori nell'attività di bed and breakfast sono tenuti, ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S., a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate. Devono altresì tenere presso la residenza un registro indicante i periodi di apertura dell'attività comunicati al Comune, nel quale annotare quotidianamente il numero dei soggetti alloggiati e registrarne le generalità.

Art. 7

Sanzioni

L'esercizio irregolare di attività di Bed and Breakfast comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 17.-